

ALLEGATO 1

PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027

Azione 1.3.2.

Sub-Azione 1.3.2.1 “Sostegno alle PMI – investimenti produttivi”

Bando

**“Sovvenzioni a copertura delle spese di emissione di obbligazioni,
titoli di debito e delle commissioni
di garanzia”**

1 Finalità.....	4
2 Dotazione finanziaria.....	4
3 Destinatari.....	4
4 Requisiti.....	5
4.1 Requisiti.....	5
4.2 Dettaglio requisiti.....	5
4.2.1 Iscrizione in pubblici registri.....	5
4.2.2 Localizzazione dell'investimento.....	5
4.2.3 Regolarità contributiva.....	5
4.2.4 Procedure concorsuali.....	6
4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi.....	6
4.2.6 Responsabilità amministrativa.....	6
4.2.7 Precedenti penali.....	6
4.2.8 Contrasto del lavoro irregolare.....	8
4.2.9 Dichiarazione sostitutiva relativa a procedimenti penali pendenti in materia di lavoro.....	8
4.2.10 Dichiarazione sostitutiva sull'impegno Deggendorf.....	8
4.2.11 Dimensione d'impresa.....	8
4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria.....	9
4.2.13 Dichiarazione sostitutiva sullo stato di attività.....	9
4.2.14 Domicilio digitale.....	9
4.2.15 Impresa in difficoltà.....	9
4.2.16 <i>Delocalizzazione</i>	9
4.2.17 Contrasto alla discriminazione.....	9
4.2.18 <i>Rating</i> di legalità.....	9
4.2.19 Posizione debitoria verso il bilancio regionale.....	10
4.2.20 Requisiti connessi normativa antiriciclaggio.....	10
4.2.21 Polizza assicurativa obbligatoria.....	10
5 Progetti finanziabili e spese ammissibili.....	10
5.1 <i>Progetti e spese ammissibili</i>	10
5.2 Termine iniziale e termine finale del progetto.....	10
5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del progetto.....	10
5.2.2. Termine finale per la realizzazione del progetto.....	11
5.3 Criteri di ammissibilità della spesa.....	11
5.4 Massimali dell'investimento.....	11
5.5 Spese ammissibili al FESR.....	11
5.6 Caratteristiche dei titoli di debito.....	12
5.7 Forma e intensità dell'agevolazione.....	12
5.8 Cumulo dell'agevolazione.....	13
6 Procedimento e moduli organizzativi per l'accesso all'agevolazione.....	13
6.1 Presentazione della domanda finalizzata all'accantonamento.....	13
6.2 Perfezionamento della domanda.....	15
6.3 Istruttoria di ammissibilità della domanda a seguito del perfezionamento.....	15
6.4 Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione.....	16
6.4.1 Esiti istruttori.....	16
6.4.2 Concessione.....	16
7 Rinuncia all'agevolazione entro i termini.....	17
8 Rendicontazione ed erogazione.....	17
8.1 Modalità di rendicontazione.....	17
8.2 Modalità di erogazione.....	18
9 Variazioni.....	18
9.1 Variazione del soggetto <i>beneficiario</i>	18

9.1.1 Modifica del soggetto <i>beneficiario</i> attraverso operazioni aziendali e operazioni societarie straordinarie.....	18
9.1.2 Effetti durante la realizzazione del progetto.....	19
9.1.3 Procedimento.....	19
9.1.4 Effetti durante il periodo di mantenimento dell' <i>operazione</i>	20
9.2 Variazione del termine per la realizzazione della fase di investimento.....	20
10 Verifiche e Controlli.....	21
10.1 Verifiche in fase di ammissione della domanda.....	21
10.2 Verifiche successive alla concessione.....	21
10.3 Verifica delle attestazioni del revisore legale.....	21
10.4 Controlli in fase di erogazione.....	22
10.5 Istruttoria di verifica della ammissibilità della spesa e della rendicontazione ed erogazione	22
10.6 Controlli delle attestazioni del revisore legale.....	23
10.7 Controlli sulla regolarità contributiva in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo.....	23
10.8 Controlli successivi alla realizzazione del progetto.....	24
11 Soccorso istruttorio.....	24
12 Istanza di riesame.....	25
13 Monitoraggio.....	25
14 Decadenza.....	25
15 Obblighi del beneficiario.....	26
16 Revoca dell'agevolazione.....	28
16.1 Revoca totale.....	28
16.2 Revoca parziale.....	28
16.2.1. Revoca parziale per stabilità dell' <i>operazione</i>	28
16.3 Procedimento di revoca (totale o parziale).....	29
16.4 Rinuncia all'agevolazione oltre i termini.....	30
17 Procedimento di recupero.....	30
18 Rimborsi e sanzioni.....	30
18.1 Rimborsi.....	30
18.2 Sanzioni.....	31
19 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016.....	31
20 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	32
21 Disposizioni generali e modalità di accesso alla procedura.....	32
21.1 Modalità comunicazione e interazione con piattaforma.....	32
22 Controversie e foro competente.....	33
23 Elenco allegati al bando.....	33
24 Riferimenti normativi.....	33

1 Finalità

La Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di progetti localizzati sul proprio territorio, con lo scopo di migliorare la competitività delle PMI attraverso il sostegno degli investimenti produttivi finalizzati all'ampliamento, alla diversificazione, al consolidamento del sistema produttivo, ai processi di transizione ecologica, tecnologica e digitale, in attuazione dell'Azione 1.3.2, Sub-Azione 1.3.2.1 "Sostegno alle PMI – investimenti produttivi" di cui al PR Toscana FESR 2021-2027, approvato con Decisione della Commissione C(2022) n.7144 del 03/10/2022, come da presa d'atto della Giunta Regionale con deliberazione n.1173 del 17 ottobre 2022, da ultima modificata con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2025) 2941 del 13.5.2025.

La misura, in particolare, intende potenziare la propensione agli investimenti attraverso il ricorso a forme di finanziamento alternative al credito bancario ordinario. Il fine perseguito dalla Regione Toscana si realizza attraverso la concessione di agevolazioni alle PMI, sotto forma di Sovvenzioni a fondo perduto, a copertura delle spese di emissione di titoli obbligazionari, titoli di debito (contributo diretto alle spese) e delle commissioni di garanzia (contributo c/commissioni di garanzia). I titoli dovranno essere garantiti e riassicurati alla Sezione speciale Regione Toscana del Fondo di garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/96, da soggetti garanti individuati dalla Regione Toscana, in funzione degli importi ammissibili previsti dalle disposizioni operative del fondo.

L'elenco dei soggetti garanti autorizzati sarà disponibile sul sito web della Regione Toscana alla pagina dedicata <https://www.regione.toscana.it/economia> e sul sito di Sviluppo Toscana <https://www.sviluppo.toscana.it>.

La procedura del bando è a sportello e automatica.

2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per l'attivazione del presente intervento è pari ad € 1.500.000,00.

Tali risorse potranno essere incrementate con successiva delibera della Giunta Regionale fino ad un massimo di Euro 5.000.000,00.

Sulla dotazione massima complessiva è attivata una riserva pari a € 1.500.000,00 da destinare alle aree interne ricomprese nei territori della Toscana diffusa di cui alla LR n. 11 del 04/02/2025 e una riserva di Euro 500.000,00 da destinare alle imprese in possesso del rating di legalità..

Le eventuali economie (derivanti da rinunce, rettifiche, revoche, recuperi) potranno essere utilizzate per l'ammissibilità di ulteriori soggetti richiedenti o per l'attivazione di un nuovo bando.

Nel caso di beneficiari ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse, con provvedimento della Giunta Regionale, può essere disposta l'integrazione della dotazione finanziaria originaria dell'intervento mediante risorse aggiuntive.

3 Destinatari

Sono soggetti destinatari le PMI nella forma di società di capitali, nonchè di società cooperative a responsabilità limitata e per azioni, diverse dalle banche, che intendono avviare un'operazione di emissione di titoli obbligazionari e/o di debito.

I suddetti soggetti devono operare nei settori ammissibili ai sensi della delibera di G.R. 704 del 3/6/2025 purché la loro attività non rientri:

- in uno dei settori considerati non ammissibili al Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L. n. 662/1996, di cui all'allegato 2;
- nei settori esclusi dall'ambito di intervento del Fesr;
- nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Per la partecipazione al bando rileva la classificazione dell'attività economica rispondente al codice ATECO individuato come primario per la/le sede/sedi (sede legale e/o unità locale) destinataria/destinatarie dell'agevolazione e dei requisiti indicati al successivo paragrafo 4.

Per la classificazione delle attività economiche rileva il possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei codici Ateco di cui alla classificazione delle attività economiche Ateco Istat 2025 e successivi aggiornamenti.

Per i soggetti richiedenti privi di sede o unità locale in Italia al momento di presentazione della domanda si veda il successivo punto b.2 di cui al par. 6.1.

4 Requisiti

4.1 Requisiti

Tutti i requisiti di seguito elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, i requisiti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell'agevolazione (a titolo di saldo) per la copertura delle spese di emissione di titoli obbligazionari/titoli di debito.

Tutti i requisiti devono essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr. 28.12.2000 n.445.

4.2 Dettaglio requisiti

4.2.1 Iscrizione in pubblici registri

Le imprese devono essere iscritte alla CCIAA territorialmente competente;

4.2.2 Localizzazione dell'investimento

L'investimento deve essere localizzato nel territorio della Regione Toscana.

La localizzazione del progetto presuppone la disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui ricade il progetto.

Nel caso in cui l'area o l'immobile non sia nella formale disponibilità del soggetto richiedente, lo stesso dovrà dichiarare i termini temporali entro cui ne acquisirà la disponibilità, che deve essere all'interno del periodo di realizzazione prevista per l'investimento.

4.2.3 Regolarità contributiva

Il soggetto richiedente deve essere in regola con gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa o essere in possesso - al momento di presentazione della domanda - della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda ha sede in altro Stato dell'UE, è tenuto a produrre la documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Il documento, redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata.

4.2.4 Procedure concorsuali

Il soggetto richiedente non deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- a) fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
- b) liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa ed ogni altra procedura previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019;
- c) liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:

- a) venir meno dell'*unità produttiva* localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis D.P.R. n. 445/2000.

4.2.6 Responsabilità amministrativa

Il soggetto richiedente non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del *rating di legalità*.

4.2.7 Precedenti penali

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

- a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e

- psicotrope, corruzione, peculato, frode² compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediate frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
- delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
 - delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);
- c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:
- art. 29-quattuordecies;
 - Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione II, Titolo V, Capo II;
 - Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo VI, Capo I;
 - Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";
 - Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";
- d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);
- e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);
- f) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il requisito non deve essere dichiarato nel caso in cui l'impresa sia in possesso del *rating di legalità* relativamente:

²Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

- alle lettere a) limitatamente ai reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- alla lettera b);
- alla lettera d) limitatamente alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);

4.2.8 Contrasto del lavoro irregolare

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda, provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del *rating di legalità*.

4.2.9 Dichiarazione sostitutiva relativa a procedimenti penali pendenti in materia di lavoro

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente deve dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.;
- c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);
- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecmila euro (D. Lgs. n. 463/1983);
- f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981).

4.2.10 Dichiaraione sostitutiva sull'impegno Deggendorf

Il soggetto richiedente deve dichiarare la posizione riguardo agli aiuti illegali restituiti e/o da restituire;

4.2.11 Dimensione d'impresa

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti dimensionali seguenti:

Micro, Piccola e Media impresa di cui all'allegato I del Reg. (UE) 651/2014.

4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria

Il soggetto richiedente deve rispettare il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55. Sono fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dall'Organismo intermedio - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiduciari.

4.2.13 Dichiarazione sostitutiva sullo stato di attività

Il soggetto richiedente deve dichiarare lo stato di impresa attiva.

4.2.14 Domicilio digitale

Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), quale *domicilio digitale*, valida, attiva, univoca e direttamente ad esso riferibile, fino al termine del *periodo di stabilità* dell'operazione.

4.2.15 Impresa in difficoltà

Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di *impresa in difficoltà* come definita ai sensi dell'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

4.2.16 Delocalizzazione

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione:

- a) verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto.
- b) dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

4.2.17 Contrasto alla discriminazione

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto nei due anni precedenti dalla data di presentazione della domanda, accertamenti definitivi per discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198.

Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

4.2.18 Rating di legalità

Il titolare/legale rappresentante deve dichiarare il possesso del *rating* di legalità. L'impresa con *rating di legalità* è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti:

4.2.6 (Responsabilità amministrativa)

4.2.7 (Precedenti penali)

lett. a) reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

lett. b):

lett. d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983);

4.2.8 (Contrasto lavoro irregolare).

4.2.19 Posizione debitoria verso il bilancio regionale

Il soggetto richiedente non deve avere, un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) o procedimenti di recupero per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000. Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva.

4.2.20 Requisiti connessi normativa antiriciclaggio

Il soggetto richiedente deve dichiarare il “*titolare effettivo*” dell’impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n. 125/2019, del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg. (UE) n. 241/2021. Laddove il *titolare effettivo* risulti diverso dal legale rappresentante, il controllo di cui al requisito 4.2.9 (procedimenti penali in corso in materia di lavoro) sarà effettuato anche sul *titolare effettivo*.

4.2.21 Polizza assicurativa obbligatoria

Il soggetto richiedente deve essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, così come disciplinata dalla L. 213/2023 e dal D. L. 39/2025, come convertito con L. 78/2025.³

5 Progetti finanziabili e spese ammissibili

5.1 Progetti e spese ammissibili

Il progetto si articola in due fasi:

- 1. Strutturazione dell’operazione di emissione:** emissione di titoli obbligazionari/di debito;
- 2. Investimento:** realizzazione di investimenti, coerenti con l’attività svolta dall’impresa, in beni materiali e beni immateriali.

Le **spese ammissibili** sostenute per la realizzazione delle due fasi progettuali sono le spese di consulenza per la strutturazione dell’operazione di emissione (Art. 18 del Reg. (UE) 651/2014) e le spese per l’acquisto di beni materiali e immateriali (Art. 17 del Reg. (UE) 651/2014), come meglio dettagliate nell’Allegato 1/A “Spese ammissibili e modalità di rendicontazione”.

5.2 Termine iniziale e termine finale del progetto

5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del progetto

Il termine iniziale:

- per la fase di strutturazione dell’operazione di emissione dei titoli è stabilito convenzionalmente alla data di pubblicazione dell’elenco delle domande presentate ai fini dell’accantonamento delle risorse sul portale dell’Organismo Intermedio;

³ Tale requisito si applica secondo la gradualità temporale prevista dalla normativa richiamata.

- per la fase di investimento è stabilito convenzionalmente alla data di concessione dell'agevolazione da parte dell'Organismo Intermedio (la pubblicazione sul BURT costituisce a tutti gli effetti atto di concessione e condizione legale di efficacia vedasi par. 6.4.2).

5.2.2. Termine finale per la realizzazione del progetto

Il termine finale è di:

1. 240 giorni dal termine iniziale, per la fase di strutturazione dell'operazione di emissione dei titoli obbligazionari/di debito;
2. 15 mesi dalla concessione dell'agevolazione, per la realizzazione dell'investimento in beni materiali e immateriali;

5.3 Criteri di ammissibilità della spesa

Una spesa è ammissibile se risulta coerente con quanto previsto dall'art. 17 o dall'art. 18 del Reg. (UE) n. 651/2014 e se si colloca, dal punto di vista temporale, tra i termini iniziali e i termini finali di cui ai par. 5.2.1. e 5.2.2. .

Per le agevolazioni concesse ai sensi del regolamento di esenzione (GBER) o aiuto di stato autorizzato o aiuto individuale, in caso di inizio antecedente ai termini di cui al paragrafo 5.2.1, l'avvio del progetto deve essere comunque successivo alla data di presentazione della domanda finalizzata all'accantonamento delle risorse e sono pertanto ammissibili soltanto le spese sostenute a decorrere dal giorno successivo a tale data quali obbligazioni giuridicamente vincolanti (si segnala tuttavia che, ai soli fini dell'ammissione alla riassicurazione obbligatoria del Fondo di Garanzia delle spese relative agli investimenti, le stesse devono essere sostenute in data successiva alla presentazione della domanda di riassicurazione al Fondo).

Le tipologie di spese ammissibili e i relativi criteri di ammissibilità sono dettagliati nell'allegato 1/A "Spese ammissibili e modalità di rendicontazione" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.

5.4 Massimali dell'investimento

L'importo delle spese finalizzate agli investimenti materiali e immateriali dovrà essere non inferiore all'importo ottenuto attraverso la sottoscrizione delle obbligazioni/titoli di debito e, pertanto, dovrà essere non inferiore a € 250.000,00 e non superiore a € 5.000.000,00.

5.5 Spese ammissibili al FESR

Sono ammesse all'agevolazione:

1. Spese di consulenza per la strutturazione e l'emissione di titoli di debito e/o obbligazioni, finalizzati alla realizzazione di investimenti in beni materiali/immateriale, come meglio dettagliate nel par. 3.1 dell'Allegato 1/A "Spese ammissibili e modalità di rendicontazione";
2. Commissioni di garanzia pagate in quanto i titoli emessi devono essere garantiti e riassicurati alla Sezione Speciale – Regione Toscana del Fondo di Garanzia, di cui alla L. n. 662/1996.

Tutta la documentazione attestante la strutturazione dell'emissione dei titoli obbligazionari/di debito, la delibera di garanzia e la delibera di riassicurazione deve avere data successiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando finalizzata all'accantonamento delle risorse.

5.6 Caratteristiche dei titoli di debito

- 1)** Sono ammissibili i titoli emessi dalla PMI ai sensi degli articoli 2412 e 2483 del Codice Civile (obbligazioni e titoli di debito) e aventi le seguenti caratteristiche:
- importo compreso tra 250.000,00 e 5.000.000,00 di euro, da collocarsi anche in più tranches da Euro 250.000,00 ciascuna;
 - con piano di ammortamento;
 - di durata massima di 8 anni, oltre a eventuali 12 mesi di preammortamento;
 - effettivamente emessi e sottoscritti da almeno 2 investitori;
 - sottoscritti per almeno il 60 % del valore nominale dell'emissione;
 - sottoscritti da investitori professionali/istituzionali;
 - collocati su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione o su piattaforme di crowdfunding autorizzate ai sensi del reg 2020/1503/UE;
- 2)** garantiti da uno dei soggetti garanti presente nell'elenco disponibile ai seguenti link <https://www.regione.toscana.it/economia> e <https://www.sviluppo.toscana.it/> e riassicurati alla sezione speciale Regione Toscana del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/96.

5.7 Forma e intensità dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nella forma di:

1. contributo diretto alle spese di consulenza sostenute per l'emissione pari al 50%, per un importo massimo di euro 20.000,00 ai sensi dell'art. 18 del Reg. (UE) n. 651/2014;
2. contributo in c/commissioni di garanzia a completa copertura delle commissioni di garanzia in quanto è prevista la concessione di una garanzia del titolo obbligazionario/di debito attraverso la riassicurazione alla Sezione Speciale – Regione Toscana del Fondo di Garanzia, di cui alla L. n. 662/1996, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 651/2014 e per un importo massimo di euro 30.000,00.

Tab. 1

Dimensione di impresa	Art. 17 Reg. 651/2014 - Percentuali applicabili all'importo dell'investimento ammissibile	
Micro e Piccole imprese	20%	
Medie Imprese	10%	

Tab. 2

Dimensione di impresa	Art. 18 Reg. 651/2014 - Percentuali applicabili all'importo dei costi ammissibili
Micro e Piccole imprese	50%
Medie Imprese	50%

5.8 Cumulo dell'agevolazione

Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento e di sovra-compensazione dei costi, il cumulo, se previsto dal bando è consentito a condizione che l'importo totale dell'agevolazione concessa, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di contribuzione più favorevole, stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Gli aiuti concessi ai sensi del regolamento di esenzione:

- possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con agevolazioni in «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regolamento di esenzione.

Qualora l'ESL della sovvenzione, per effetto del cumulo con altre agevolazioni, compresa quella della riassicurazione del Fondo di garanzia, superi l'ESL massimo concedibile e/o l'importo massimo concedibile previsto dal bando, si procederà alla rideterminazione della sovvenzione nella misura massima concedibile.

6 Procedimento e moduli organizzativi per l'accesso all'agevolazione

La istruttoria e selezione delle domande avverrà secondo la *procedura automatica* a sportello (*le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse disponibili*) di cui al D.Lgs. n. 123/1998.

Il procedimento amministrativo si compone delle seguenti fasi:

- 6.1 *presentazione della domanda finalizzata all'accantonamento;*
- 6.2 *istruttoria di ammissibilità successivamente al perfezionamento della domanda;*
- 6.3 *esiti istruttori e concessione delle agevolazioni.*

6.1 Presentazione della domanda finalizzata all'accantonamento

La domanda di agevolazione deve essere:

- a) redatta in lingua italiana;
- b) presentata esclusivamente per via telematica;
- c) compilata e sottoscritta dal soggetto richiedente attraverso gli strumenti di *identità digitale*.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo salve disposizioni di legge che prevedono l'esenzione.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 02/02/2026.

La domanda di agevolazione deve contenere :

- a. Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000** con le

responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al par. 4:

a.1. dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione):

- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- Deggendorf (requisito 4.2.10);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- stato di attività (requisito 4.2.13);
- domicilio digitale (requisito 4.2.14);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.17)
- rating di legalità (requisito 4.2.18);

a.2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):

- localizzazione e nuova localizzazione (requisito 4.2.2);
- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.15)
- delocalizzazione (requisito 4.2.16);
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.19);
- antiriciclaggio (requisito 4.2.20);
- assicurazione obbligatoria (requisito 4.2.21);

b. Altra documentazione

b.1. attestazione del professionista. Il possesso dei requisiti dimensionali e di *impresa in difficoltà*, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D. Lgs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

b.2. soggetti richiedenti privi di sede o unità locale in Italia al momento della presentazione della domanda:

- con sede in un paese UE: dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2);
- con sede in un paese extraeuropeo: dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.³

Ogni ulteriore informazione utile alla presentazione della domanda è contenuta nel **“Manuale di compilazione”** disponibile sul portale dell'*Organismo intermedio*.

³ Art. 33 DPR 445/2000 - Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero.

Gli indirizzi di posta elettronica dedicati al bando sono i seguenti:

- gestionstrumentifin@sviluppo.toscana.it per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda;
- supportostrumentifin@sviluppo.toscana.it per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale.

A seguito della presentazione della domanda di partecipazione sul portale di Sviluppo Toscana è accantonata una riserva di risorse nel limite dell'importo massimo concedibile, come da comunicazione dello stesso Organismo Intermedio.

6.2 Perfezionamento della domanda

La domanda di agevolazione sarà perfezionata solo al termine del corretto caricamento sul sistema informativo “Sistema Fondi Toscana” (SFT), disponibile all’indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>, da parte del soggetto richiedente, della documentazione relativa all’emissione dei titoli obbligazionari/titoli di debito, della delibera di garanzia e di quella relativa alla riassicurazione al Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/96 entro il termine di 240 giorni dalla comunicazione di accantonamento delle risorse. Nel caso in cui il soggetto richiedente non proceda, entro il termine di cui sopra, al caricamento della suddetta documentazione necessaria al perfezionamento della stessa, la prenotazione delle risorse di cui al paragrafo precedente decade definitivamente e la domanda presentata diviene improcedibile; è necessario, pertanto, ripresentare una nuova domanda. Tuttavia, in casi eccezionali la Regione Toscana, di concerto con Sviluppo Toscana, potrà prendere in considerazioni eventuali richieste di proroga del termine di perfezionamento che saranno trattate caso per caso, compatibilmente con le risorse disponibili.

In particolare, ai fini del perfezionamento della domanda, si richiede di caricare sul portale di Sviluppo Toscana:

- Documentazione comprovante l’avvenuta sottoscrizione del titolo nel rispetto dei requisiti indicati al par. 5.6 “caratteristiche del titolo di debito”;
- Regolamento di emissione del titolo obbligazionario/di debito;
- dichiarazione semplice attestante l’avvenuto collocamento di almeno il 60% del valore nominale dell’emissione dichiarato sul Regolamento di emissione del titolo obbligazionario/di debito;
- Documentazione comprovante che gli investitori che hanno sottoscritto sono almeno due;
- Documentazione comprovante il collocamento dei titoli su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione o su piattaforme di crowdfunding autorizzate;
- dichiarazione semplice attestante l’importo complessivo delle spese di consulenza sostenute per la strutturazione e l’emissione di titoli di debito e/o obbligazioni;
- Delibera di concessione della garanzia del soggetto garante;
- Delibera di riassicurazione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/96.

Dalla delibera di riassicurazione del Fondo di Garanzia dovrà risultare, pena l’inammissibilità, che la concessione è effettuata ai sensi dell’art. 17 del Reg. UE 651/2014.

6.3 Istruttoria di ammissibilità della domanda a seguito del perfezionamento

L’istruttoria di ammissibilità deve verificare la corretta modalità di presentazione della domanda secondo quanto previsto al precedente punto 6.1., la completezza delle dichiarazioni e degli allegati, l’assolvimento degli obblighi fiscali (imposta di bollo).

L'invio con modalità difformi da quelle previste dal bando comporta l'inammissibilità della domanda.

6.4 Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione

6.4.1 Esiti istruttori

L'esito istruttorio è rappresentato da un elenco di beneficiari ordinati secondo l'ordine cronologico di perfezionamento delle domande, nei limiti della disponibilità dei fondi, e distingue tra le "domande ammesse" e "domande non ammesse".

- a) Le domande ammesse sono a loro volta distinte in:
 - ammesse e finanziate;
 - ammesse e non finanziate.
- b) Le domande non ammesse sono a loro volta distinte in:
 - domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità;
 - domande non ammesse a seguito di rinuncia precedente all'adozione dell'atto di concessione.

L'attività istruttoria si conclude con la predisposizione a cura dell'*Organismo intermedio* dell'elenco delle domande ammesse entro 25 giorni dalla presentazione della domanda perfezionata.

La Regione si riserva, in prossimità dell'esaurimento delle risorse, di procedere all'interruzione della raccolta delle domande, con provvedimento motivato del responsabile dell'intervento, previa comunicazione sul sito della Regione o dell'*Organismo intermedio* con un preavviso di almeno 5/cinque giorni lavorativi.

6.4.2 Concessione

L'attività istruttoria si conclude con un atto a cura dell'organismo intermedio contenente gli esiti istruttori di cui al precedente punto 6.4.1. e l'elenco dei soli soggetti a cui è stato concesso il beneficio (art.27, comma 1 d.lgs.33/2013).

L'atto deve essere pubblicato sul sito della Regione, sul sito dell'*Organismo Intermedio* e sul BURT.

La pubblicazione sul BURT costituisce a tutti gli effetti atto di concessione e condizione legale di efficacia (art.26, comma 3 d.lgs. 33/2013).

Per le domande ammesse e non finanziate e per quelle non ammesse l'*Organismo intermedio* provvede altresì alla notifica con relativa motivazione e con indicazione dei termini di 10/dieci giorni per la richiesta di riesame in autotutela.

L'istanza di riesame è non accolta se l'amministrazione (anche attraverso l'*Organismo intermedio*) non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa.

7 Rinuncia all'agevolazione entro i termini

In caso di rinuncia all'agevolazione intervenuta entro il termine di 90/novanta giorni dalla data di concessione, l'Organismo intermedio comunica al beneficiario la "presa d'atto" della rinuncia con le stesse modalità previste per la concessione e procede all'archiviazione della posizione.

La rinuncia entro i termini non comporta oneri né sanzioni per il beneficiario.

8 Rendicontazione ed erogazione

L'erogazione delle agevolazioni avviene a seguito della presentazione da parte del beneficiario sulla Piattaforma di Sviluppo Toscana, raggiungibile al seguente indirizzo web: <https://sft.sviluppo.toscana.it/>, di due apposite domande a saldo secondo le seguenti fasi:

- 1.** la prima, relativa al contributo diretto alle spese di consulenza sostenute per l'emissione dei titoli obbligazionari/di debito (par. 3.1 dell'Allegato1/A), da presentarsi a seguito dell'emissione e della sottoscrizione del titolo di debito da parte di almeno due investitori professionali e per almeno il 60% del valore nominale di emissione, unitamente alla presentazione della rendicontazione finale di spesa. La documentazione contabile e amministrativa necessaria per la giustificazione delle spese rendicontate è elencata nell'Allegato 1/A "Spese ammissibili e modalità di rendicontazione";
- 2.** la seconda, relativa al contributo in c/commissione di garanzia, da presentarsi unitamente alla:
 - attestazione di pagamento delle commissioni di garanzia;
 - dichiarazione di realizzazione degli investimenti in beni materiali/immateriali (per i quali non è richiesta rendicontazione) che deve essere avvenuta nel rispetto dei massimali di cui al par. 5.4 e di quanto previsto nell'Allegato 1/A;

Il Manuale per gli utenti della piattaforma illustra la procedura per l'inserimento delle domande.

L'accesso alla piattaforma è automaticamente consentito al legale rappresentante dell'impresa titolare del progetto ammesso all'agevolazione.

Tuttavia, è possibile delegare alla compilazione altri soggetti, previa esplicita richiesta con le modalità descritte all'indirizzo web sopra menzionato.

8.1 Modalità di rendicontazione

La rendicontazione delle spese di consulenza relative all'emissione dei titoli obbligazionari/di debito avviene con rendicontazione asseverata, tramite attestazione accompagnata da una relazione tecnica rilasciata, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (art.14, co. 3 L.R. n. 71/2017);

Il modello di attestazione asseverata da utilizzare per la rendicontazione tramite revisori è reperibile sul sito internet dell'*Organismo intermedio* all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>.

La attestazione asseverata deve essere completa di bolli (compresi i relativi allegati).

Nelle procedure automatiche la rendicontazione asseverata è obbligatoria (art.4 comma 6 d.lgs. 123/1998).

8.2 Modalità di erogazione

L'erogazione delle agevolazioni avviene a seguito della presentazione da parte del beneficiario sul portale di Sviluppo Toscana di due apposite domande e secondo le seguenti fasi:

Fase del progetto	Termine per richieste di erogazione	% da rendicontare sulla spesa ammessa	% realizzazione investimento ammesso	% contributo erogabile sul totale della spesa ammessa
I. strutturazione dell'operazione di emissione dei titoli obbligazionari/titoli di debito: contributo diretto alle spese di emissione	Entro 30 giorni dalla concessione dell'agevolazione	100% spese di consulenza	-	50% della spesa rendicontata e ammessa fino a un massimo di Euro 20.000
II. realizzazione degli investimenti: contributo in c/ccommissione di garanzia	Entro 30 giorni dal termine finale per la realizzazione dell'investimento (par. 5.2.2)	-	100% spese di investimento (sostenute per il totale dell'importo sottoscritto)	10% (nel caso di medie imprese) o 20% (nel caso di micro e piccole imprese) dell'importo dell'investimento ammesso fino a un massimo di Euro 30.000

A seguito di presentazione di ciascuna domanda di pagamento, la piattaforma di rendicontazione genera la "dichiarazione di spesa" in un file di formato standard che una volta scaricato, deve essere firmato digitalmente o sottoscritto dal Legale Rappresentante del beneficiario e caricata sul sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>.

Il file scaricato è registrato nel sistema con la sua impronta elettronica e quindi ogni sua anche minima modifica verrà rilevata rendendo nulla l'istanza di pagamento.

L'erogazione di ciascun contributo avviene in un'unica soluzione, a titolo di saldo, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza del soggetto beneficiario.

9 Variazioni

9.1 Variazione del soggetto **beneficiario**

Alle operazioni che comportano variazione del soggetto beneficiario si applicano le disposizioni in materia di *cumulo* degli aiuti di stato e le disposizioni in materia di *impresa unica*.

9.1.1 Modifica del soggetto **beneficiario** attraverso operazioni aziendali e operazioni societarie straordinarie

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà contenere espressamente i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa. Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito (laddove previsto). Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione societaria diversa da quella originaria di cui all'atto di costituzione. L'operazione non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali). L'operazione è ammessa, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito (laddove previsto).

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine. La modifica è ammessa, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammessa, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

9.1.2 Effetti durante la realizzazione del progetto

Nelle operazioni aziendali e nelle operazioni societarie straordinarie di cui al paragrafo 9.2.1 che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un altro soggetto giuridico, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

A seguito di verifica positiva delle suddette condizioni, al nuovo soggetto sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

9.1.3 Procedimento

La domanda di variazione del *beneficiario* deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica.

La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto è causa di revoca dell'agevolazione.

La Regione Toscana/l'*Organismo intermedio*, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto ai benefici del bando e dispone con atto il passaggio dell'agevolazione e delle relative obbligazioni in capo al nuovo soggetto *beneficiario*.

Qualora la modifica del *beneficiario* non possa essere ammessa per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo soggetto *beneficiario*, è disposta la revoca.

Laddove, successivamente al provvedimento di ammissione della modifica del soggetto *beneficiario*, si debba procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate al precedente soggetto *beneficiario*.

Successivamente alla data di presentazione dell'istanza di modifica del soggetto *beneficiario*, l'agevolazione concessa e non erogata è interamente liquidata al nuovo soggetto.

In caso di scissione, l'agevolazione sarà erogata in favore della società che, sulla base di quanto previsto nell'atto modificativo, ha in carico la realizzazione del *progetto*. Se nulla risulta dall'atto di scissione, l'agevolazione sarà divisa in parti uguali ed erogato per ciascuna società, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità solidale nei confronti della Regione Toscana in caso di revoca.

9.1.4 Effetti durante il periodo di mantenimento dell'operazione

A seguito di operazioni aziendali e di operazioni societarie straordinarie di cui al paragrafo 9.1.1, intervenute successivamente all'erogazione a saldo, il soggetto subentrante non acquista lo status di soggetto *beneficiario*, ma di soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni del bando e delle normative di riferimento.

L'assenza di traslazione dell'aiuto sul RNA non esonera l'impresa subentrante dal considerare gli aiuti ricevuti ai fini del cumulo.

L'operazione di subentro del soggetto obbligato, previa istruttoria dell'*Organismo intermedio*, si perfeziona con la sottoscrizione di un atto ricognitivo del debito con il quale il nuovo soggetto riconosce e assume gli obblighi del soggetto *beneficiario*, tra cui la restituzione in caso di revoca.

In presenza di un'operazione di cessione d'azienda (o ramo d'azienda), in caso di revoca, il nuovo soggetto (cessionario) ed il *beneficiario* (cedente) sono responsabili in solidi per la restituzione dell'importo revocato.

9.2 Variazione del termine per la realizzazione della fase di investimento

Entro e non oltre il 90esimo giorno antecedente il termine finale per la realizzazione degli investimenti (par. 5.2.2), è possibile richiedere proroga quale modifica del termine di realizzazione, adeguatamente motivata di durata non superiore a 3 mesi.

La richiesta di proroga è soggetta alla valutazione da parte della Regione/*Organismo intermedio* entro 20/venti giorni dal ricevimento dell'istanza.

10 Verifiche e Controlli

10.1 Verifiche in fase di ammissione della domanda

L'*Organismo Intermedio* procede, successivamente al ricevimento della domanda di perfezionamento, alla verifica della sussistenza delle dichiarazioni, rilasciate in fase di presentazione della domanda di accantonamento, relative ai requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione.

Le verifica della sussistenza dei seguenti requisiti deve concludersi prima dell'atto di concessione dell'agevolazione in quanto condizionanti l'adozione dell'atto medesimo:

- Durc (requisito 4.2.3);
- rispetto della clausola Deggendorf (requisito 4.2.10)

Sarà altresì verificato il rispetto delle caratteristiche dell'emissione del titolo di cui al par. 5.6.

10.2 Verifiche successive alla concessione

Successivamente alla concessione dell'agevolazione, l'*Organismo Intermedio* verifica:

1. il rispetto dei massimali di investimento di cui al paragrafo 5.4;
2. il cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero imprese e made in Italy) n. 115 del 31/05/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017 tramite la visura aiuti rilasciata dal Registro Nazionale (RNA);
3. l'effettività dei requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, come riportati al paragrafo 6.1 lettere a1 e a2, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda mediante campionamento secondo quanto previsto dal Si.ge.co vigente e con eventuale differenziazione in funzione della dichiarazione rilasciata.

In occasione delle suddette verifiche, le imprese associate/collegate ad imprese estere per il requisito di dimensione d'impresa sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito: [Ministero Affari esteri e cooperazione internazionale - legalizzazione documenti⁴](#) oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente, purché asseverate da un revisore legale.

10.3 Verifica delle attestazioni del revisore legale

L'*Organismo intermedio*, procede alla verifica, secondo quanto previsto dal Si.ge.co vigente:

- dell'attestazione rilasciata in forma asseverata dal revisore legale con riguardo ai seguenti requisiti: dimensione d'impresa, *impresa in difficoltà*;

⁴ www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti

- delle attestazioni rilasciate in forma asseverata dal revisore legale sulle rendicontazioni di spesa (relative alle consulenze).

10.4 Controlli in fase di erogazione

Per ogni domanda di erogazione sono effettuati i seguenti controlli:

- regolarità contributiva;
- insussistenza di procedimenti penali in corso in materia di lavoro (cd. caporalato);
- antiriciclaggio;⁵
- rispetto della clausola Deggendorf: Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguito da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale, si procederà alla sospensione del procedimento di liquidazione, in toto o quota parte, dell'agevolazione sino alla data della avvenuta restituzione e del relativo accertamento. Il procedimento di liquidazione riprenderà in esito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario;

10.5 Istruttoria di verifica della ammissibilità della spesa e della rendicontazione ed erogazione

L'istruttoria di erogazione è diretta ad accertare:

- a) la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite;
- b) la completezza della documentazione allegata;
- c) l'ammissibilità delle spese rendicontate coerentemente con quanto previsto nel paragrafo 5.3 "Criteri di ammissibilità della spesa";
- d) il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo 13 "Obblighi del beneficiario";

L'erogazione è sospesa quando a carico del *beneficiario* risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli:

- procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (c.d. caporalato);
- irregolarità contributiva;
- esito sfavorevole sul controllo del titolare effettivo ai fini dell'antiriciclaggio;
- accertata la presenza di un ordine di recupero non seguito da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale, si procederà alla sospensione del procedimento di liquidazione del contributo, sino alla data della avvenuta restituzione e del relativo accertamento; il procedimento di liquidazione riprenderà in esito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario;
- violazione della clausola Deggendorf.

Per le imprese beneficiarie in possesso del rating di legalità, l'Organismo Intermedio - prima di ogni erogazione - effettua un controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

L'istruttoria si conclude con l'erogazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

⁵ In questa fase del procedimento, la verifica antiriciclaggio viene effettuata sulla permanenza della titolarità effettiva dichiarata e verificata in sede di ammissione e sulla rendicontazione presentata in relazione alle fattispecie previste dalla disciplina vigente

A seguito della verifica della rendicontazione finale (a saldo) ed in presenza della regolarità della stessa, il credito vantato dal *beneficiario* a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sarà certo, liquido, ma non ancora esigibile, in quanto sottoposto alla condizione sospensiva della verifica della regolarità contributiva.

Con l'erogazione del saldo l'*operazione* si intende "completata".

L'Organismo intermedio, successivamente all'erogazione, procede alla verifica, sulle dichiarazioni rilasciate in fase di rendicontazione e rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 secondo la percentuale indicata in atti disciplinanti il sistema dei controlli (compreso il SIGECO vigente) e con eventuale differenziazione in funzione della dichiarazione rilasciata.

L'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni di cui al precedente capoverso dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca del contributo, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

10.6 Controlli delle attestazioni del revisore legale

L'Organismo intermedio, in fase di rendicontazione finale resa con la modalità asseverata (di cui ai par. 8.1 e 8.2) procede alla erogazione a saldo, previo completamento della verifica sulle dichiarazioni di ammissibilità della spesa sostenuta a titolo di SALDO resa nella medesima modalità secondo quanto previsto dal Si.ge.co vigente.

10.7 Controlli sulla regolarità contributiva in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo

Successivamente alla verifica della rendicontazione, in fase di erogazione a saldo, qualora non risulti la regolarità contributiva, l'*Organismo intermedio* concede il termine di 15/quindici giorni, entro il quale il beneficiario può sanare direttamente la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali.

In caso di mancata sanatoria, l'*Organismo intermedio* avvia il procedimento di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 e della circolare n. 36 del 2013 del Ministero del Lavoro (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali) laddove il credito vantato dal beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sia di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non versati.

In tal caso, l'*Organismo intermedio* attiverà la seguente procedura:

1. con comunicazione preventiva (preavviso di pagamento) all'istituto previdenziale competente, dichiara l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore;
2. con la stessa comunicazione, richiede conferma all'istituto previdenziale presso il quale sussiste l'inadempienza, dell'effettiva consistenza del debito;
3. l'Istituto previdenziale adito, verificata l'attualità dell'inadempienza, comunicherà all'amministrazione precedente i dati per il pagamento con l'indicazione dell'importo effettivo da corrispondere.

4. solo se il debito non supera l'importo totale del contributo correlato alla spesa ritenuta ammissibile e da erogare (certa e liquido/liquidabile) - l'*Organismo intermedio* procede alla regolarizzazione tramite versamento su F24 della somma dovuta;

5. effettuata la regolarizzazione, l'*Organismo intermedio* acquisito il certificato di regolarità, provvederà quindi al pagamento al beneficiario dell'eventuale somma residua (credito esigibile).

La liquidazione dello stesso è sospesa in attesa della regolarizzazione (da parte del *beneficiario*) o dell'intervento sostitutivo (da parte dell'*Organismo intermedio*).

Qualora il beneficiario non sani direttamente la propria posizione debitoria nel termine assegnato dal bando (15/quindici giorni) e non sia possibile da parte dell'*Organismo intermedio* attivare l'intervento sostitutivo (debito previdenziale superiore all'agevolazione da erogare) - permanendo l'irregolarità - sarà attivato il procedimento di revoca totale.

10.8 Controlli successivi alla realizzazione del progetto

Dopo le erogazioni a saldo delle agevolazioni, e per il periodo previsto di stabilità dell'operazione, l'*Organismo intermedio* potrà procedere ad effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni (*controlli in loco*), presso il beneficiario, allo scopo di:

- verificare la realizzazione dell'investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento;
- il rispetto degli obblighi previsti dal bando;
- nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese ed oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 come (comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000).

11 Soccorso istruttorio

Il soccorso istruttorio si applica esclusivamente nelle seguenti fasi del procedimenti:

- **rendicontazione**
- **erogazione**
- **variazioni**

attraverso la richiesta di integrazioni (materiali o conoscitive/descrittive) alla documentazione presentata.

L'invio delle integrazioni da parte del *beneficiario* deve avvenire nel termine massimo di 15/quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di decadenza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, l'istruttoria è effettuata sulla base della documentazione disponibile già presentata.

A seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio i termini di conclusione delle singole fasi si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 30/trenta giorni.

Il soccorso istruttorio non si applica in fase di istruttoria di ammissibilità e relativamente alla documentazione richiesta per la concessione dell'agevolazione.

12 Istanza di riesame

L'istanza di riesame può essere presentata esclusivamente:

- a) successivamente alla fase di concessione, può essere presentata dal soggetto richiedente entro il termine di 10/dieci giorni dalla notifica dell'atto di esclusione. L'istanza di riesame è non accolta se l'amministrazione (anche attraverso l'*Organismo Intermedio*) non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa;
- b) nella fase di richiesta di erogazione, durante la quale è garantito il contraddittorio attraverso la comunicazione da parte dell'*Organismo Intermedio* delle ragioni idonee a rigettare e/o rimodulare in tutto o parte la richiesta.

13 Monitoraggio

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'*Organismo intermedio* o altro ente a ciò autorizzato – svolge attività di monitoraggio.

Il monitoraggio potrà essere effettuato:

- tramite compilazione, anche on-line, da parte dei beneficiari di questionari periodici sullo stato del progetto e/o il raggiungimento degli obiettivi proposti;
- ispezioni in loco da parte della Regione/*Organismo intermedio* o altro ente a ciò autorizzato con raccolta di informazioni e dati sull'investimento realizzato.

14 Decadenza

La mancanza, anche di uno solo dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto *beneficiario* - accertata successivamente alla concessione - determina la decadenza dall'agevolazione che si formalizza attraverso un **atto di revoca** della concessione stessa.

Costituiscono causa di decadenza:

1. la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;
2. l'esito negativo dei controlli sui requisiti di ammissibilità svolti nei 120/centoventi giorni successivi alla concessione;
3. l'esito negativo dei controlli ex post sui requisiti di ammissibilità effettuati nel corso della realizzazione del progetto e nel periodo di mantenimento dell'investimento;
4. irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;
5. l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 co. 3 della L.R. n. 71/2017;

6. la rinuncia all'agevolazione trascorsi 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore;
7. l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
8. esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. nn. 445/2000;
9. la mancata presentazione della domanda di variazione del soggetto entro il termine di 30 giorni dall'effettuazione dell'operazione di modifica.

15 Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi per tutte le fasi del progetto, dall'ammissibilità, realizzazione e fino a tutto il periodo di stabilità dell'operazione che, ove non mantenuti, portano alla revoca dell'agevolazione per inadempimento, attraverso l'adozione di un **atto di revoca**:

1. realizzare il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini fissati dal bando;
2. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, in particolare quanto previsto agli artt. 49 e 50 del Reg. UE 2021/1060 e le indicazioni reperibili al seguente link: [https://www.regione.toscana.it/-/obblighi-dei-beneficiari-di-informare-e-pubblicizzare-il-sostegno-ricevuto e nell'Allegato 1/C](https://www.regione.toscana.it/-/obblighi-dei-beneficiari-di-informare-e-pubblicizzare-il-sostegno-ricevuto-e-nell'Allegato-1/C);
3. rispettare le disposizioni in materia di cumulo tra aiuti di Stato;
4. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la strutturazione dell'operazione di emissione dei titoli obbligazionari/di debito e presentare la relativa domanda di erogazione entro 30 giorni dal termine finale;
5. presentare la domanda di erogazione relativa al contributo in c/commissione di garanzia entro 30 giorni dal termine finale previsto per la realizzazione dell'investimento;
6. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del *progetto*, separata o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo ed ispezioni della Regione o soggetti incaricati dalla stessa e altri organismi pubblici aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;
7. iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;

8. localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando";

9. mantenimento della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di *domicilio digitale* valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del *progetto*, direttamente imputabile al *beneficiario*;

10. non attivare procedimenti di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;

11. mantenere lo stato di impresa attiva;

12. mantenere per tutta la durata della fase di realizzazione del progetto e fino all'erogazione a saldo, i seguenti requisiti:

- regolarità contributiva;
- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente accertati e non più impugnabili, dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);
- non avere procedimenti penali pendenti e/o non aver riportato sentenze definitive anche nella forma del decreto penale di condanna o di patteggiamento per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);
- rispetto della normativa antimafia;
- rating di legalità; [se posseduto e dichiarato]; in caso di venir meno del rating di legalità, di comunicarne la perdita e fornire le dichiarazioni necessarie ai sensi del DPR n. 445/2000 per l'attivazione dei controlli;

13. mantenere per tre anni successivi all'erogazione del saldo i seguenti requisiti:

- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
- mantenere l'investimento (*operazione*) oggetto dell'intervento per il periodo di stabilità stabilito dal bando;

14. garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di non discriminazione e di pari opportunità di cui al D. Lgs. 11/04/2006, n. 198;

15. garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale;

16. non effettuare una *delocalizzazione* verso lo stabilimento destinatario dell'*investimento iniziale* per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;

17. non effettuare una *delocalizzazione* dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, *nel periodo di stabilità dell'operazione*;

18. non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'investimento agevolato e l'investimento realizzato, salvi i casi di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto, laddove è dimostrato il mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo.

Qualora il periodo di utilizzo del singolo bene oggetto di agevolazione all'interno del processo produttivo sia inferiore alla durata del "vincolo di mantenimento", esso può essere sostituito per obsolescenza - previa istanza motivata ed autorizzazione della Regione Toscana- con un bene avente caratteristiche analoghe o superiori; in questo caso il *beneficiario* deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori.

Il beneficiario si impegna al rispetto dei suddetti obblighi nella compilazione della domanda di concessione dell'agevolazione.

16 Revoca dell'agevolazione

16.1 Revoca totale

L'accertata decadenza dall'agevolazione (par. 14) ed il mancato rispetto degli obblighi da parte del soggetto beneficiario (par. 15), comportano l'adozione di un atto di revoca totale.

La revoca totale dell'agevolazione consegue altresì al venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il primo anno del periodo di mantenimento dello stesso.

In questo caso la revoca è pari al 100%.

16.2 Revoca parziale

La revoca parziale dell'agevolazione, salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, consegue al venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di mantenimento dello stesso a decorrere dal tredicesimo mese di mantenimento dell'investimento.

In questo caso la revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, comunque in misura non inferiore al 50 % dell'agevolazione erogata.

16.2.1. Revoca parziale per stabilità dell'operazione

L'entità della revoca è calcolata come segue

- a) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75%;
- b) dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50%.

16.3 Procedimento di revoca (totale o parziale)

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza (par. 14) o per mancato rispetto degli obblighi (par. 15) da parte del *beneficiario*.

La Regione Toscana procede con atto di **revoca totale o parziale** ed al conseguente **recupero delle risorse** eventualmente erogate e non dovute.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio da parte del beneficiario e fino all'adozione dell'atto di revoca.

Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto *beneficiario*.

La Regione Toscana tramite l'*Organismo intermedio* comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di 15/quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L'avvio del procedimento di revoca parziale dovrà riportare il periodo (con indicazione della data) nel quale è venuta meno la stabilità dell'operazione.

Entro il termine di 15/giorni indicato nell'avvio, il *beneficiario* può presentare alla Regione Toscana o all'*Organismo intermedio* o il soggetto gestore scritti difensivi redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto beneficiario, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di 30/trenta giorni.

La Regione Toscana o L'*Organismo intermedio*, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario*.

A seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* :

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al beneficiario la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione.

Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e *beneficiario* in caso di contenzioso giudiziario.

Ferma restando ogni responsabilità di carattere amministrativo e civile, sono fatte salve ulteriore responsabilità di natura erariale e penale derivanti dal provvedimento amministrativo di revoca.

In presenza di una procedura di liquidazione giudiziaria, il soggetto gestore non procede all'avvio del procedimento di revoca, ma invia comunicazione alla Regione Toscana, a riguardo. La Regione Toscana procede all'adozione del conseguente atto.

16.4 Rinuncia all'agevolazione oltre i termini

In caso di **rinuncia all'agevolazione oltre i termini** (intervenuta oltre novanta giorni dalla data di concessione), l'Organismo intermedio non avvia il procedimento di revoca, ma comunica al beneficiario la "presa d'atto" della rinuncia e contestuale conferma di revoca dell'agevolazione da trasmettere alla Regione Toscana che provvederà a redigere il decreto di revoca del contributo con o senza recupero (a seconda che vi sia stata o meno erogazione di risorse) ed alla richiesta di pagamento da parte del beneficiario delle spese istruttorie.

Se la rinuncia oltre i termini è intervenuta in presenza di altri motivi di revoca accertati dall'*Organismo intermedio* (es. mancata realizzazione entro i termini, perdita di altri requisiti previsti dal bando) e cronologicamente anteriori ad essi, la rinuncia si considera assorbita in essi e la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* procederà all'avvio del procedimento di revoca per i suddetti motivi.

17 Procedimento di recupero

Il provvedimento di revoca adottato è notificato al *beneficiario* revocato insieme all'ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di 30/trenta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di revoca, il soggetto revocato ha facoltà di presentare, ai riferimenti riportati nella notifica ricevuta, una istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del D.P.G.R. del 19/12/2001, n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Decorsi 60/sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora il destinatario non abbia corrisposto quanto dovuto, e/o sia rimasto inadempiente rispetto a quanto statuito in seno alla richiesta di dilazione/rateizzazione del debito, la Regione Toscana - tramite il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio - provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fidejussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

18 Rimborsi e sanzioni

18.1 Rimborsi

In caso di revoca dell'agevolazione per rinuncia da parte del *beneficiario* trascorsi 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico del *beneficiario* il pagamento di un **rimborso forfetario** dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione sulla base di tariffe determinate in proporzione all'entità dell'agevolazione con Delibera di Giunta Regionale.

18.2 Sanzioni

L'adozione dell'atto di revoca totale determina l'applicazione delle seguenti sanzioni.

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, con sentenza definitiva passata in giudicato, in sede di revoca dell'agevolazione si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'art. 9 del D.L.gs. n. 123/1998.

19 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

I dati personali raccolti al fine della partecipazione al bando ai sensi della L.R. n. 71/2017 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali.

A tal fine si comunica che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è *necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico*.

2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare e/o da *collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento*, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.

Il Responsabile del Trattamento è l'Organismo intermedio Sviluppo Toscana SPA nella persona del legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale Viale Giacomo Matteotti, 60 - 50132 Firenze PEC legal@cert.sviluppo.toscana.it.

4. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al bando e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

5. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.

6. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento

stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

7. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp_dpo@regione.toscana.it

8. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

9. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (cd. "diritto all'oblio") nei limiti di cui all'art. 17 del Reg. (UE) n. 2016/679.

20 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie sono effettuate di norma tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), alla casella eletta quale domicilio digitale.

L'indirizzo di PEC di riferimento: legal@cert.sviluppo.toscana.it

e per conoscenza: regionetoscana@postacert.toscana.it.

Il diritto di accesso⁶ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02/10/2017.

Gli indirizzi di posta elettronica dedicati al bando sono i seguenti:

- gestionstrumentifin@sviluppo.toscana.it per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda;
- supportostrumentifin@sviluppo.toscana.it per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale.

21 Disposizioni generali e modalità di accesso alla procedura

21.1 Modalità comunicazione e interazione con piattaforma

Tutte le comunicazioni della Regione e dell'OI con le imprese beneficiarie sono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), alla casella indicata in sede di domanda quale *domicilio digitale*.

Tutte le comunicazioni ufficiali alla Regione Toscana o all'OI da parte dei i beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate alla casella PEC del responsabile del procedimento indicata al capitolo 20.

⁶ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

L'accesso alla Piattaforma è consentito utilizzando i seguenti strumenti di identità digitale:

- SPID Sistema Pubblico per l'identità digitale
- CIE Carta d'identità Elettronica
- CNS Carta Nazionale dei servizi.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di agevolazione o indirizzi della Giunta Regionale.

In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet www.sviluppo.toscana.it le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

I caso di modifiche effettuate prima dei termini di presentazione delle domande, tale termine dovrà essere ridefinito in relazione ai tempi originariamente previsti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

22 Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia a carattere negoziale derivante o connessa al bando, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

23 Elenco allegati al bando

- 1A. Spese ammissibili e modalità di rendicontazione**
- 1B. Modulo Dimensione di impresa**
- 1C. Obblighi di pubblicazione**
- 1D. Modello di domanda**
- 2. Codici ATECO ammissibili**

24 Riferimenti normativi

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06/05/2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21/04/2004 recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- COMUNICAZIONE della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

- REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- DIRETTIVA 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/06/2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- REGOLAMENTO (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti"
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

NAZIONALE

- L. 23/11/1939, n. 1966 "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione"
- REGIO DECRETO 16/03/1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"
- L. 24/11/1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"
- L. 10/06/1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici"
- D.L. 12/09/1983, n. 463, convertito con L. 11/11/1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- L. 19/03/1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"
- L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- L. 31/01/1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative"
- D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"

- D.M. Tesoro 22/04/1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09/05/1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- L. 27/12/1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"
- D.Lgs. 04/08/1999, n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"
- D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- L. 05/03/2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"
- D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"
- D.L. 07/02/2003, n. 15 "Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale" convertito con modificazioni dalla L. 08/04/2003, n. 62
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificata con D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento del GDPR
- D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- D.M. Attività Produttive 18/04/2005 "Adeguamento alla disciplina UE dei criteri di individuazione delle PMI"
- D.M. MIUR 06/12/2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione UE di piccola e media impresa"
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"
- D.P.C.M. 23/05/2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"
- DECRETO LEGISLATIVO 21/11/2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione."
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)

- D.P.R. 03/10/2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione "
- D.M. Sviluppo Economico 13/01/2010, n. 33 "Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale"
- D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"
- D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"
- L. 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
- D.M. 10/08/2011, n. 168 "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240"
- D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"
- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22/12/2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"
- D.L. 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- D.L. 07/05/2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- D.L. 18/10/2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221
- L. 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 14/11/2012 "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 12/11/2012, n. 24075 "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, come modificato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020"
- L. 14/01/2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"
- D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13/03/2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC - primi chiarimenti"
- D. Lgs. 14/04/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"

- D.M. 14/01/2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"
- DECRETO MEF-MISE del 20/02/2014, n. 57 "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"
- D.Lgs. 04/03/2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI"
- D.L. 20/03/2014, n. 34 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva", convertito dalla L. 16/05/2014
- D.L. 24/01/2015, n. 3 "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti", convertito dalla L. 24/03/2015, n. 33
- D.M. 30/01/2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (DURC)
- DECRETO 31/05/2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"
- L. 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
- L 28/12/2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
- D.Lgs. 12/05/2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 13/07/2016 "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità"
- D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 15/05/2018 - "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità" (Delibera n. 27165) aggiornare nuova delibera 28361 del 28/07/2020
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"
- D.L. 30/04/2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58
- D. Lgs. 04/10/2019, n. 125 "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE
- Delibera AGCM n. 28361 del 28.7.2020 "Regolamento sul rating del 2020"
- D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120
- L. 05/11/2021, n. 162 "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo"

- D.L. 31/03/2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108
- DPCM 29/04/2022 "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità"
- D.Lgs. 17/06/2022, n. 83 "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)"
- D.L. 24/02/2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41
- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- L. 27/10/2023, n. 160 "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche"
- L. 30/12/2023 n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"
- D.L. 31/03/2025 n. 39 "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali" come convertito con L. 78/2025 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali"

REGIONE TOSCANA

- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01/10/2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"
- D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)"
- L.R. 26/01/2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"
- L.R. 13/07/2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 1019 del 01/12/2008 "POR CReO 2007-2013 Fesr. Asse 1. Modalità di valutazione programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Orientamenti agli Uffici regionali"
- L.R. 27/04/2009, n. 20 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione" [se ricorre]
- L.R. 23/07/2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"

- L.R. 05/10/2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"
- DECISIONE G.R. n. 3 del 23/07/2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"
- DECISIONE G.R. n. 36 del 30/07/2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 965 del 29/10/2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 359 del 20/05/2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"
- DELIBERA G.R. n. 643 del 28/07/2014 "Elenco delle attività economiche ATECO/NACE 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori e turismo, commercio e cultura"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 07/05/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"
- DELIBERA G.R. n. 917 del 27/10/2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revocate di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"
- DELIBERA G.R. n. 1246 del 22/12/2014 "Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della DGR n. 295/2009"
- L.R. 07/01/2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 25/10/2016 "Decisione di Giunta regionale relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 240 del 20/03/2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 09/05/2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"
- L.R. 05/06/2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"
- DELIBERA G.R. n. 990 del 18/09/2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"
- DELIBERA G.R. n. 1040 del 02/10/2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"
- L.R. 12/12/2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- L.R. 03/03/2020, n. 16 "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla L.R. 71/2017"

- L.R. 16/03/2023, n. 13 "Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. n. 71/2017"
- DGR n.325 del 27/03/2023 "Direttive per la pubblicazione di dati personali di persone fisiche, liberi professionisti, imprese individuali e società di persone in applicazione della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- Dec Dir Gen. Del 23/05/2023 "Linee guida sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali"
- DELIBERA G.R. n. 922 del 31/07/2023 "L.R. 71/2017. Indirizzi interpretativi e applicativi delle disposizioni in materia di stabilità delle operazioni e di delocalizzazione nel quadro degli interventi di sostegno alle imprese"
- DELIBERA G.R. n. 1059 del 11/09/2023 "L.R. 71/2017. Limiti alla delocalizzazione delle grandi imprese beneficiarie di aiuti"
- DELIBERA G.R. n. 1155 del 09/10/2023 "Elenco delle attività economiche Ateco 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori e turismo, commercio e cultura. Aggiornamento deliberazione 643/2014"
- DECISIONE G.R. n. 38 del 15/04/2024 " L.r. n. 71/2017 - Indirizzi agli uffici della Direzione Attività Produttive in merito alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza alternative alla liquidazione giudiziaria, attivate ai sensi del D.Lgs 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"
- DELIBERA G.R. n. 704 del 03/06/2025 "Elenco delle attività economiche ai sensi della Deliberazione 643/2014, come integrata dalla Deliberazione 1155/2023, e pubblicazione della tabella di corrispondenza con la classificazione ATECO 2025".
- DELIBERA G.R. n. 1003 del 21/07/2025 "Approvazione criteri e modalità per l'accesso agli interventi del PR Fesr 2021-2027 Sub-Azione 1.3.2.1 "Sostegno alle PMI – investimenti produttivi" - "Sovvenzioni a copertura delle spese di emissione di obbligazioni, titoli di debito e delle commissioni di garanzia"
- DELIBERA G.R. n. 1032 del 8/09/2025 "PR Fesr 2021-2027 - Sub-Azione 1.3.2.1 "Sostegno alle PMI – investimenti produttivi". Incremento dotazione finanziaria per l'intervento "Sovvenzioni a copertura delle spese di emissione di obbligazioni, titoli di debito e delle commissioni di garanzia" di cui alla DGR n. 1003 del 21.07.2025";
- DELIBERA G.R. n. 7 del 12/01/2026 "DGR 756/2024 - PR Toscana FESR 2021-2027 azione 1.3.2. "Sostegno alle PMI – Investimenti Produttivi". Bando "Sovvenzioni per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo inferiore a Euro50.000,00" - Rimodulazione dotazione."
- DECISIONE G.R. n 8 del 12/01/2026 "Direttive per l'applicazione dell'art. 6 del Codice degli incentivi (D.lgs. 184/2025) in pendenza dell'adozione del bando-tipo nazionale. Fase transitoria".

GLOSSARIO

"Avvio dei lavori": la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la

predetta acquisizione, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

“Beneficiario”: PMI quali destinatarie finali dell’agevolazione;

“Certificazione di parità di genere”: certificazione che attesta le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Certificazione prevista dall'[art. 46-bis del Codice delle pari opportunità](#) (D. Lgs. n. 198/2006), introdotto dall’art. 4 della L. 5/11/2021, n. 162; DPCM 29/04/2022;

“Codice unico di progetto” (CUP): Codice Unico di Progetto (CUP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la “spesa per lo sviluppo”, inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere (nello specifico) in: a) incentivi a favore di attività produttive, b) contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, c) sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall’Organismo intermedio;

“Delocalizzazione”: trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE⁷ (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del *beneficiario* nel SEE; *da intendersi, altresì, come trasferimento effettuato a qualunque titolo dell'attività produttiva o parti di essa, dal territorio regionale, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, come previsto dalla DGR. n. 922/2023;*

“Domicilio digitale”: indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; sostituisce il recapito fisico per l’invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, art. 24 co. 1 punto e) convertito con L. 14/09/2020 n. 120 ha reso il Domicilio Digitale obbligatorio per imprese e *professionisti*;

“ESL”: Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità del beneficio (aiuto) concesso al *beneficiario*;

“Identità digitale”: insieme di specifiche credenziali personali e/o dispositivi che supportano un processo in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L'autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento in modo incotrovertibile dell'utente elettronico/telematico. Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) – Reg. UE n. 910/2014 sull'identità digitale - fornisce la base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i

⁷ Spazio Economico Europeo, istituito allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione Europea al proprio mercato interno ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; in Italia lo SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) se rilasciati dagli operatori autorizzati sono strumenti per l'identità digitale;

“Impresa in difficoltà”: impresa che ricade in almeno uno delle seguenti condizioni:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle *PMI* costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE⁸ e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società, se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle *PMI* costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una *PMI*, se negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

“Impresa unica”: insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- a) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- c) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli

⁸ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

"Impronta elettronica": rappresentazione digitale del documento, composta da una sequenza di caratteri esadecimali di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l'applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l'impronta stessa ed il documento di origine;

"Investimento iniziale" si intende un investimento in *attivi materiali* e *attivi immateriali* relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

"Notifica": atto attraverso cui l'ente concedente porta formalmente a conoscenza del destinatario un provvedimento afferente alla procedura di agevolazione (es. ammissione, non ammissione, concessione, non concessione, revoca);

"Operazione":

- a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati;
- b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo pubblico allo strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

"Operazione completata": operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari (erogazione a saldo);

"Organismo intermedio": organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità della Regione o che svolge compiti o funzioni di *soggetto gestore* del bando per conto della Regione: Sviluppo Toscana;

"Periodo di stabilità": periodo che intercorre tra la data di erogazione del saldo e i 3 anni successivi;

"PEC": Posta Elettronica Certificata;

"PMI": *microimprese*, *piccole imprese* e *medie imprese*, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014. In particolare, sono definite:

- a) "Medie imprese": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- d) "Piccole imprese": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- e) "Microimprese": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

“Procedura a sportello”: le domande sono registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione; le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili;

“Procedura automatica”: procedura di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 123/1998, che si applica qualora non risulti necessaria per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

“Professionisti”: soggetti titolari di partita IVA e/o iscritti al REA o Registro delle imprese che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente arti o professioni comprese le professioni intellettuali di cui all'art. 2229 C.c. e le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art.1, co. 2 L.14.01.2013 n.4;

“Progetto”: insieme di attività e/o procedure predisposte per la partecipazione alla selezione e al finanziamento nell'ambito del bando e identificato attraverso un CUP (Codice Unico di Progetto). Il progetto contiene la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese da sostenere. Nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027⁹ il CUP è assegnato a livello di “operazione”. Con riferimento al presente bando, il “progetto” si articola in due fasi:

- 1. Strutturazione dell’operazione di emissione** dei titoli obbligazionari/di debito;
- 2. Investimento** relativo alla realizzazione di investimenti, coerenti con l’attività svolta dall’impresa e con le finalità di cui all’art. 17 del Reg. (UE) n. 651/2014, in beni materiali e beni immateriali, come dettagliati nell’Allegato 1/A “Spese ammissibili e modalità di rendicontazione”.

“Rating di legalità”: indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle certificate. Istituito ai sensi dell’art.5-ter del D.L. 24/01/2012, n.1, convertito, con modificazioni con L. 24/03/2012, n. 27; modalità attuative D.M. Economia e finanze e Sviluppo Economico 20/02/2014, n. 57, delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020) e delibera AGCM 15/05/2018 n. 27165; aggiornare

“Regolamento de minimis”: aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro. Normativa UE di riferimento in relazione al settore di attività in cui opera il *beneficiario finale*: il Reg. (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13/12/2023 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

“Regolamento di esenzione”: il Reg. (UE) n. 651/2014 (artt. 17 e 18) della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; il Reg.

⁹Art. 2 del Reg.(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 “recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”.

(UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; il Reg. (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16/12/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

"Registro nazionale aiuti – RNA": banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero imprese e made in Italy) - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L. 05/03/2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, co. 1, della L. 24/12/2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

"Soggetto gestore" organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità della Regione e che svolge compiti o funzioni di gestione del bando per ogni tipologia di fondo (regionale/nazionale/unionale) per conto della Regione;

"Sovvenzione": contributo finanziario accordato a titolo di liberalità;

"Spese ammissibili": spese sostenute per la realizzazione del progetto quali le spese di consulenza per la strutturazione dell'operazione di emissione (Art. 18 del Reg. (UE) 651/2014) e le spese per l'acquisto di beni materiali e immateriali (Art. 17 del Reg. (UE) 651/2014);

"Spese ammissibili al Fesr": Spese di consulenza per la strutturazione e l'emissione di titoli di debito e/o obbligazioni, finalizzati alla realizzazione di investimenti in beni materiali/immateriale e le Commissioni di garanzia pagate in quanto i titoli emessi devono essere garantiti e riassicurati alla Sezione Speciale – Regione Toscana del Fondo di Garanzia, di cui alla L. n. 662/1996;

"Tasso di riferimento": tasso in vigore di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008);

"Titolare effettivo": secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari¹⁰;

"Unità produttiva": struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L'*unità produttiva* oggetto dell'investimento deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto *beneficiario*, ed è dimostrabile/verificabile:

- nel caso di PMI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;

¹⁰ Art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e Art. 69/2 Reg (UE) 1060/2021